

Scheda n.547.

Schema di decreto sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie (Atto Governo n° 377)

- Riforma della scuola
- Formazione e Aggiornamento Insegnanti curricolari Insegnanti di sostegno Scuole private

Il 14 gennaio 2017 il Governo ha approvato, tra gli altri decreti delegati previsti dalla [l. n° 107/15](#) sulla "buona scuola" ([dal n° 377 al n° 384](#)), anche lo [schema di decreto n° 377](#) sulla **formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie** trasmettendolo la Camera per il prescritto parere da formularsi entro 60 gg. La Camera ha pubblicato il decreto suddetto il 16/1/2017.

Lo schema di decreto si compone di **18 articoli suddivisi in 6 capitoli**.

Capo I (art. 1 e 2)

Indica le **finalità** e la **procedura organizzativa della formazione iniziale** dei docenti a tempo indeterminato curricolari, tecnico pratici e per il sostegno didattico delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Capo II (art. da 3 a 7)

Riguarda la **procedura concorsuale** sia per i posti comuni che per quelli per i docenti tecnico pratici che per i posti di sostegno didattico.

Sono previsti i **requisiti di accesso per l'ammissione al concorso**:

1. **laurea**,
2. **24 CFU, di cui almeno 6 concernenti le didattiche speciali**,
3. **competenza lingua straniera**
4. **competenze informatiche e telematiche**.

Per quanto riguarda i docenti per il sostegno la norma va integrata con quanto previsto dall'art. 14 comma 4 dello [schema di decreto n° 378](#) che prevede l'onere per il candidato di acquisire il superamento di **60 CFU durante la laurea** e comunque prima di effettuare il concorso per il sostegno.

Per tutti i candidati sono previste le seguenti prove:

1. scritta su una singola disciplina
2. scritta sulla didattica e le metodologie
3. orale su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso e sulla conoscenza di una lingua straniera e le abilità informatiche di base.

Per i **candidati al sostegno** occorre effettuare una **quarta prova scritta** sulla pedagogia speciale, la didattica e le metodologie inclusive.

Qualora un candidato risulti incluso positivamente in più di una graduatoria, ivi compresa quella per il sostegno, deve effettuare una **opzione per una sola delle graduatorie che comporta la rinuncia definitiva a tutte le altre**.

Capo III (art. 8-14)

Detta norme molto puntuali sui contenuti e sui tempo di svolgimento del **triennio formativo successivo alla vincita del concorso**.

Si prevede la stipula di un **contratto di incarico a tempo determinato retribuito** con modalità diverse a seconda degli anni del triennio, nel quale i vincitori del concorso debbono svolgere **particolari attività formative e di tirocinio**:

a) Nel **primo anno** debbono conseguire con **esame finale la specializzazione** all'insegnamento in una determinata disciplina o nel sostegno didattico tramite l'acquisizione di **60 CFU di cui 16 di tirocinio** nell'apposito corso che è a tempo pieno.

b) Nel **secondo e terzo anno** gli aspiranti **docenti curricolari** debbono conseguire 10 CFU nel secondo anno e 5 CFU nel terzo anno sull'innovazione e sperimentazione didattica e svolgere un progetto di ricerca-azione, nonché attività di studio, tirocinio e attività secondo le necessità della scuola tra cui le supplenze.

Gli aspiranti **docenti per il sostegno** debbono svolgere nel secondo e terzo anno **30 CFU comprensivi di un progetto di ricerca-azione** sulla pedagogia speciale e la didattica dell'inclusione, nonché attività di **studio, tirocinio e attività** secondo le necessità della scuola tra cui le supplenze.

Nell'ambito del triennio gli aspiranti sono tenuti a svolgere **attività di tirocinio diretto e indiretto**. Il numero di ore verrà definito con lo stesso decreto del Ministro che definirà gli ordinamenti dei corsi di specializzazione del primo anno, sulla base dei contenuti didattici che verranno indicati da un'apposita **Conferenza Nazionale** istituita presso il ministero composta da esperti del sistema scolastico e del sistema universitario.

Al termine del triennio i candidati vengono valutati da una **commissione di valutazione** presieduta da un Dirigente Scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del candidato e d è composta da il tutor scolastico e quello universitario del candidato e da docenti universitari impegnati nei corsi di specializzazione.

Chi supera positivamente la valutazione della commissione viene inserito in una **graduatoria regionale per l'accesso al ruolo**. I docenti scelgono l'ambito territoriale di sede in ordine di questa graduatoria.

Chi acquisisce il diploma di specializzazione del primo anno, ma **non completa il triennio formativo**, può essere riammesso alla parte residua del percorso formativo dopo aver **superato un nuovo concorso**, fermo restando la validità della specializzazione e dei titoli eventualmente già conseguiti.

Capo IV (art. 15 e 16)

Si occupa dei **docenti delle scuole paritarie**, prevedendo numerose agevolazioni.

Capo V (art. 17)

Riguarda la **fase transitoria** che stabilisce l'**entrata in vigore delle nuove norme dall'a.s. 2020/2021**, prevedendo diverse ipotesi di copertura dei posti vaganti a seconda che gli aspiranti siano o meno in possesso dell'abilitazione o specializzazione per il sostegno, o che siano iscritti nelle graduatorie di terza fascia con almeno 36 mesi di

servizio anche non continuativi.

Capo VI (art. 18)

Prevede la **copertura finanziaria**.

OSSERVAZIONI

L'impostazione innovativa è interessante e merita attenzione per la sua **maggiore severità nella formazione** dei docenti.

Si osserva però che:

1. Per la formazione iniziale dei **docenti curricolari** delle scuole secondarie **i crediti riservati sulle didattiche inclusive**, a differenza di quanto ormai operante per la laurea quinquennale in scienze della formazione primaria (31 CFU), **sono rimasti solo 6**. È quindi necessario che vengano **aggiunti altri 25 CFU** sulle didattiche e la pedagogia speciale da realizzarsi nell'ambito del triennio formativo.
 2. Per la **specializzazione delle attività di sostegno** sono previsti 120 CFU (60 per l'ammissione al concorso e 60 nel corso di specializzazione del primo anno), quindi più di quanto attualmente avviene con soli 60 CFU. Al fine di equiparare la specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria ai 151 CFU previsti per le scuole dell'infanzia e primaria, **occorre recuperare altri 31 CFU nell'ambito del triennio formativo**.
 3. Quasi tutti i crediti della specializzazione per il sostegno dovrebbero svolgersi **in presenza**, lasciando alla formazione on-line pochissimi crediti preferibilmente riguardanti esperienze relative a casi di didattiche speciali.
 4. Lascia perplessi la previsione che chi non completa gli ultimi due anni formativi **debba ripetere il concorso**, fermo restando la validità dei titoli acquisiti ivi compresa la specializzazione acquisita nel primo anno (art. 13 comma 7).
 5. Lascia altresì perplessi il **divieto di rimborso alle spese di viaggio dei componenti la Conferenza nazionale** nonché la mancanza di esonero dall'attività didattica per i componenti provenienti dalla scuola.
 6. Infine lascia perplessi l'art. 17 sulla **fase transitoria** in cui si stabilisce che **i docenti attualmente specializzati per il sostegno** che entreranno in ruolo tramite le graduatorie ad esaurimento o se vincitori di concorso con la convalida dell'attuale specializzazione **sono esonerati dal completare i 60 CFU previsti nel primo anno di specializzazione**. Occorrerebbe prevedere per questi docenti un congruo numero di CFU o nell'ambito degli altri anni di formazione iniziale o/e tramite l'aggiornamento obbligatorio in servizio.
-

Vedi anche le schede normative:

n° 546. [Deludente lo schema di decreto sull'inclusione scolastica del gennaio 2017 della "buona scuola" \(Atto Governo n° 378\)](#)

L'articolo "[I Decreti delegati applicativi della riforma sulla "buona scuola"](#)"

Il [comunicato della FISH dell'8/2/2017](#)

Publicato il 8/2/2017

Aggiornato il 9/2/2017 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it